



Codice identificativo progetto: 10.8.1°3- FESR PON-LO- 2015-52

Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2 , 46030 San Matteo d/C (MN).
Tel. 0375 800041 Sito: : www.icdosolopomponescoviadana.gov.it
e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

Approvato nel CD del 23 gennaio 2018

PREMESSA

Visto l'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), che introduce il principio secondo il quale i minori di 14 anni possono autonomamente tornare a casa dopo il suono della campanella, previa autorizzazione da parte delle famiglie o dei tutori, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;

Considerato che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi costituiscono obblighi tassativi della scuola;

Il Consiglio d'Istituto dell'IC adotta il presente Regolamento per definire le modalità relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola **5 minuti** prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici accompagnano i ragazzi allo scuolabus;

Gli insegnanti dell'ultima ora vigilano sull'uscita degli altri ragazzi e hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo, all'atto dell'uscita della scuola.

Art. 4

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare l'operazione di prelevamento, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso, utilizzando la modulistica presente nel diario.

Art. 5

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni, in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori impossibilitati personalmente a ritirare il proprio figlio, possono delegare persone di loro fiducia, purché maggiorenni, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA

Art. 6

Alla luce di quanto indicato in premessa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà, al termine delle lezioni, previa valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili

Art. 7

L'autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni, al termine delle lezioni, dovrà essere presentata per iscritto su modulo predisposto dalla scuola e dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 alla presenza del personale dell'IC.

L'autorizzazione espressa dalle famiglie viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della presentazione. La dichiarazione ha valore per l'intero anno scolastico in corso al momento della presentazione, salvo eventuale revoca da parte dei genitori.

Art. 8

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, esplicitando la manifestazione

inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva della scuola subentra una vigilanza potenziale della famiglia.

Art. 9

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno,

da parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle attività curricolari e/o extracurricolari.

Art. 10

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.